



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE**

*approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 31.01.2007  
modificato con deliberazione G.C. n. 11 del 09.04.2008*



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE**

### ***Art. 1 – OGGETTO***

Il presente regolamento, emanato in esecuzione dell'art. 7 comma D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 248/2006, disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei con contratti di lavoro autonomo, caratterizzato da una prestazione d'opera prevalentemente personale, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa.

Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali l'Ente, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione altamente qualificata.

Rispondono ai requisiti del precedente comma le seguenti tipologie di incarico:

- incarichi di studio
- incarichi di ricerca
- incarichi di consulenza
- incarichi a progetto richiedenti competenze professionali altamente qualificate

Le prestazioni d'opera che caratterizzano le sopraindicate tipologie di incarico possono assumere natura occasionale, professionale cioè caratterizzato dall'esercizio di un'attività in via abituale anche se non prevalente, ovvero concretizzarsi in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, ma non a carattere subordinato, che presuppone un coordinamento con l'attività del committente ed un inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione del lavoro.

### ***Art. 2 – PRESUPPOSTI E MODALITA'***

L'Ente può conferire un incarico individuale ad un soggetto estraneo qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze istituzionali dell'Ente ma deve altresì corrispondere ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

L'Amministrazione individua il prestatore d'opera attraverso procedure di selezione con valutazione dei titoli ovvero con valutazione dei titoli e successivo colloquio.

I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni devono essere in possesso del requisito minimo necessario di qualificazione professionale costituito dalla laurea magistrale o titolo equivalente.

### ***Art. 3 – PROGRAMMA DI FABBISOGNO***

Gli incarichi di collaborazioni esterne ad alta qualificazione di cui all'art. 1 devono essere inseriti in un programma approvato annualmente dall'organo assembleare.

#### ***Art. 4 – PROCEDURE***

La richiesta per il conferimento dell'incarico deve essere presentata al Segretario-Direttore a cura dei Responsabili delle singole iniziative nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del prestatore.

Il richiedente dovrà indicare:

- i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma a fase di esso, individuato nei suoi principali elementi;
- la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione richiesta;
- i titoli culturali e professionali richiesti;
- le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso ad un soggetto esterno;
- la durata del contratto e la proposta di compenso complessivo lordo.

#### ***Art. 5 – SELEZIONE***

La selezione è affidata Segretario-Direttore il quale, ai fini della valutazione, si avvarrà della collaborazione di persona/e in possesso di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta.

La selezione avverrà mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli secondo criteri predeterminati mirati ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con la formazione la professionalità richiesta per l'attività da espletare in relazione allo specifico obiettivo o progetto.

Nella seconda ipotesi l'assegnazione dell'incarico presuppone anche l'esperimento di un colloquio individuale dei concorrenti impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze, le esperienze formative e professionali, l'affidabilità e la capacità di adeguarsi al contesto organizzativo esistente.

I titoli da valutare, da riportarsi in apposito curriculum, dovranno essere riferiti a:

- titoli di studio conseguiti
- attività professionali
- attività formative

In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento: conseguentemente non vanno stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.

#### ***Art.6– PUBBLICITA'***

Alla indizione della procedura di selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Nuovo Circondario e affissione all'Albo per un periodo non inferiore a 10 giorni salvo motivi di urgenza.

L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma a fase di esso, individuato nei suoi principali elementi;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande
  
- i requisiti richiesti

- le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio)
- il diario dell'eventuale colloqui; qualora non venga indicato nel medesimo avviso dovrà essere reso noto successivamente ai candidati almeno 2 giorni prima del colloquio stesso
- il compenso complessivo lordo spettante al prestatore
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile

#### ***Art. 7 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO***

Il conferimento dell'incarico avviene con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile.

Tale contratto, anche nella forma della lettere d'incarico, deve contenere i seguenti elementi:

- a) natura della prestazione
- b) tipologia dell'incarico
- c) oggetto e obiettivi dell'attività
- d) durata e compenso

Il contratto viene sottoscritto dal Responsabile del servizio interessato e dall'incaricato; qualora assuma la forma della lettera di incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

I contratti relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso previsto sul sito web dell'Ente.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

#### ***Art. 8 – LIMITI DI SPESA***

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente sono presenti in via prevalente forme di organizzazione costituite in via temporanea per l'esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni e/o per l'attuazione di singoli progetti specifici e determinati per i quali è oggettivamente impossibile fare esclusivo riferimento alle risorse umane interne che, allo stato attuale, risultano non adeguate sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo a far fronte all'importanza e/o alla complessità delle tematiche da affrontare.

In tale contesto, si determina pertanto che, relativamente all'anno 2008, il limite massimo della spesa per gli incarichi, di cui all'art. 3 comma 56 della L. 244/2007, non potrà superare il 23% dell'importo del titolo I della spesa dell'esercizio di competenza.

#### ***Art. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI***

E' possibile procedere all'individuazione diretta del prestatore d'opera, con provvedimento che motivi adeguatamente la scelta dell'incaricato, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturali non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- b) per incarichi individuali in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso lordo non superiore a € 5.000,00;

- c) per incarichi connessi all'esercizio di funzioni, compiti o attività che, essendo oggetto accordi o convenzioni con altri enti del territorio, necessitano, per ragioni di omogeneità ed economicità, di uno svolgimento coordinato;
- d) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- e) in caso di speciali ed eccezionali circostanze di volta in volta determinate ed autorizzate dalla Giunta il cui compenso sia comunque stimato entro i limiti di € 20.000,00.

Non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento le prestazioni professionali per le quali sussistono norme e regolamenti di specifico riferimento.